

Servizi Amm. della Distribuzione e Rapporti con le Autorità

PROT. N. 2023 / 0003211

Osimo, 27/10/2023

**Oggetto: OSSERVAZIONI IN MERITO AGLI ORIENTAMENTI PER LA
REGOLAZIONE INFRASTRUTTURALE DEI SERVIZI DI
DISTRIBUZIONE E MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL
SESTO PERIODO DI REGOLAZIONE 2024-2027**

Spett.le Autorità,

facciamo seguito alla pubblicazione del DCO 423/2023 per sottoporre alla Direzione Infrastrutture Energia il nostro contributo.

In calce sono altresì riportate anche le osservazioni inviate al DCO 381/2023 al quale il presente documento fa in parte riferimento.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

L'Amministratore Delegato
Antonio Osimani

Contatti

✉ Via Guazzatore, 159 - 60027 Osimo AN
☎ fax 071.7247262
@ dea@deaelettrica.it

Documento firmato digitalmente da Antonio Osimani

Distribuzione Elettrica Adriatica Spa

società di distribuzione di energia elettrica
sede legale in via Guazzatore 159, Osimo (AN)
codice fiscale e partita iva 02605800420
iscritta al registro delle imprese di AN n. 02605800420 e R.E.A. 200978
capitale sociale euro 4.889.066,00 i.v.

www.deaelettrica.it

dea@deaelettrica



DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

423/2023/R/EEL

**ORIENTAMENTI PER LA REGOLAZIONE INFRASTRUTTURALE DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E
MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL SESTO PERIODO DI REGOLAZIONE 2024-2027**

OSSERVAZIONI DEA SpA

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito del
procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente 18 aprile 2023, 165/2023/R/EEL Mercato di incidenza: energia elettrica

26 settembre 2023

Documento firmato digitalmente da Antonio Osimani

Distribuzione Elettrica Adriatica Spa

www.deaelettrica.it

dea@deaelettrica



S 1.Osservazioni relative alle proposte dell'Autorità per favorire le aggregazioni tra imprese distributrici, di cui almeno una che serva fino a 25.000 punti di prelievo

DEA SpA ritiene che il quadro regolatorio volto a promuovere le aggregazioni debba essere costruito con riferimento all'assetto desiderato del servizio di distribuzione dell'energia elettrica alla data di rilascio delle nuove concessioni.

Considerando che:

- i il mercato della distribuzione dell'energia elettrica è prospetticamente sempre più configurabile come un oligopolio nel quale il numero di operatori desiderato dipende, da un lato, dalla scala dimensionale, obiettivo indicato dal Regolatore e, dall'altro, dal ruolo che i DSO dovranno svolgere ai sensi del TIDE nel mercato dei servizi ancillari (ndr: facilitatore a livello di area dei servizi di bilanciamento e ridispacciamento);
- ii l'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nella versione attualmente vigente, modificata dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 210/214, prevede che il gestore della rete di distribuzione alla cui rete sono connessi almeno 100.000 clienti finali elabori, con cadenza biennale, previa consultazione pubblica, un piano di sviluppo della rete di competenza;
- iii il comma 9.3 del decreto Bersani promuove la razionalizzazione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica in ambito comunale;
- iv il comma 9.2 del decreto Bersani prevede che le nuove concessioni si riferiscano ad ambiti non superiori a un quarto di tutti i clienti finali;
- v l'attuale articolo 31 del TIT non agevola né le operazioni di aggregazione tra imprese in regime individuale né quelle con le imprese elettriche minori produttrici e distributrici ammesse al regime di integrazione tariffaria di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

Tutto ciò considerato e viste le finalità perseguite dall'Autorità per l'erogazione del servizio (a) in condizioni di economicità e redditività e (b) secondo una scala dimensionale adeguata, DEA SpA ritiene opportuno che vengano incentivate ulteriormente, secondo criteri di rilevanza dell'azione perseguita e differenziate in termini di *lump sum* riconoscibile, le operazioni volte a conseguire:

- 1) ambiti di servizio dimensionalmente coerenti con l'assetto prospettico del settore auspicato nel TIDE interessando anche i rami di distribuzione dell'*incumbent* a livello provinciale e/o regionale (nell'ottica di perseguire e rispettare il vincolo posto dal decreto Bersani che le concessioni affidate non potranno riguardare ambiti maggiori del 25% dei clienti e che, conseguentemente, tale soglia rappresenti anche il limite dimensionale massimo per qualsiasi operatore partecipante alle gare);

Documento firmato digitalmente da Antonio Osimani

- 2) il raggiungimento della soglia dei 100.000 clienti serviti al fine di aumentare il numero di operatori in grado di contendersi gli ambiti territoriali previsti dalle future gare;
- 3) la razionalizzazione del servizio di distribuzione in ambito comunale laddove tale processo non è giunto a conclusione. A riguardo si segnala che non è sussumibile a regola generale la considerazione che la mancata razionalizzazione del servizio origini dall'inefficienza del concessionario nel concludere la trattativa. Valga la considerazione, a titolo esemplificativo, che alcuni degli operatori interessati hanno ottenuto la concessione ministeriale da meno di un anno;
- 4) la semplificazione amministrativa di quelle gestioni il cui eventuale passaggio dal regime di integrazione tariffaria al regime ordinario, attraverso processi di aggregazione, ridurrebbe la complessità del sistema semplificando anche la politica regolatoria volta a definire i requisiti e i criteri per il rilascio delle nuove concessioni.

A parere di DEA SpA sarebbe inoltre potenzialmente distorsivo della concorrenza, sicuramente lesivo del principio di parità di trattamento tra gli operatori e delle procedure ad evidenza pubblica, eventualmente in corso di esperimento, escludere dall'ulteriore incentivo prefigurato al punto 6.5 del DCO le imprese dimensionalmente ricomprese tra 25.000 e 100.000 clienti che, tra gli altri elementi da considerare, stanno cercando (tra di esse) forme di aggregazione bottom-up per il conseguimento della soglia dei 100.000 POD. Si segnala a riguardo come il Consiglio comunale di Offida e quello di Sanremo abbiano approvato, rispettivamente con deliberazioni del 02.10.2023 e del 25.10.2023, il processo di conferimento del ramo di distribuzione e misura dell'energia elettrica di Energie Offida Srl e AMAIE SpA in DEA SpA. Il soggetto risultante si attesterebbe a circa 85.000 POD. E' del tutto evidente che l'erogazione di premialità ai soli operatori maggiori di 100.000 clienti rischierebbe di precludere il buon fine dell'operazione di aggregazione e, prospetticamente, l'eventuale interesse, peraltro già manifestato, di ulteriori imprese che superano la soglia di 25.000 clienti.

Riguardo poi alle aggregazioni tra una impresa in regime ROSS e una o più impresa/e in regime parametrico e, con riferimento ai costi operativi ed in particolare all'erogazione di un incentivo monetario una tantum pari al 30% di quelli riconosciuti nell'ultima tariffa antecedente alla variazione societaria all'impresa in regime parametrico, si richiede, per le operazioni di aggregazione concluse nel biennio 2022-2023, di prevedere l'aggiornamento della baseline dei costi operativi di cui all'articolo 35 del TIROSS con riferimento al perimetro consolidato post-aggregazione, senza l'applicazione del vincolo del rispetto alla somma dei costi operativi delle imprese nella situazione precedente all'aggregazione, considerando l'impatto del riconoscimento all'azienda conferita del valore parametrico del capitale sui costi operativi del soggetto aggregato già rappresentato in risposta al DCO 381/231, e comunque nel limite del 30% dei costi operativi.

¹ Si rammenta come nelle osservazioni presentate al DCO 381/23 ed in particolare con riferimento allo spunto S4, DEA SpA abbia rappresentato all'Autorità come, in caso di aggregazione con imprese in regime parametrico, non sia stato considerato "l'effetto dell'incidenza fiscale derivante del maggior valore del cespite proforma oggetto del conferimento rispetto a quello dei beni civilisticamente iscritti nel bilancio dell'impresa conferente e del conseguente venire meno della deducibilità dei teorici maggiori ammortamenti ai fini della determinazione dell'imposta del soggetto aggregato. La maggiore incidenza fiscale delle imposte sul risultato d'esercizio rispetto all'aliquota teorica assunta nel TIWACC è valutata da DEA SpA in 3,8 (tre virgola otto) punti percentuali di maggiorazione. **DEA SpA chiede che detti costi vengano riconosciuti on top nella definizione del costo operativo ammissibile, ferma restando la loro trasparente verificabilità ex post nei CAS, in ragione della loro natura esogena.** Nessuna impresa in regime parametrico avrebbe aderito o aderirebbe a progetti di aggregazione se il valore dei propri assets fosse ricondotto non già al dato parametrico ma piuttosto a quello espresso spesso risultante dai bilanci di queste imprese."

Sempre nel caso di aggregazioni avvenute nel biennio 2022-2023 si richiede che la revisione della baseline sia estesa anche alla casistica delle aggregazioni tra una impresa sopra i 100.000 clienti e una sopra i 25.000 clienti.

Per quanto rappresentato, le eventuali logiche di coupling con il settore della distribuzione del gas naturale appaiono elementi di second best rispetto alle future procedure di individuazione dei nuovi concessionari nonché foriere di barriere all'entrata dotate di effetti inibenti rispetto all'esigenza del conseguimento della numerosità desiderata.

S2.Osservazioni riguardo alle ulteriori azioni proposte per promuovere le aggregazioni tra imprese distributrici di più grandi dimensioni.

S3.Osservazioni riguardo l'eventuale correlazione del premio una-tantum a obiettivi di migliori performance in termini di riduzione della spesa e/o di qualità del servizio, da verificare qualche anno dopo la cessione dell'impresa distributtrice tra 25.000 e 100.000 clienti.

S4.Osservazioni riguardo agli elementi da considerare in vista delle gare per le concessioni di distribuzione dell'energia elettrica, eventualmente anche in ottica di sector coupling.

Tenuto conto di quanto già espresso da DEA SpA in risposta allo spunto S1., di quanto riportato ai punti 6.2, 6.4 e 6.5 e, specificatamente, all'opportunità di incentivare le aggregazioni che coinvolgano operatori con più di 25.000 punti di prelievo da parte di imprese dimensionalmente maggiori, DEA SpA ritiene che l'applicazione del meccanismo non possa essere appannaggio delle sole imprese che servono già oltre 100.000 punti di prelievo ma di tutte quelle che potenzialmente ambiscono a raggiungere tale soglia anche in funzione della ricorrenza concreta di tale casistica che, se negata, implicherebbe una evidente violazione della regola della parità di trattamento tra operatori in condizioni analoghe e/o equivalenti. Per questo motivo eventuali ulteriori incentivi all'aggregazione si ritiene debbano essere riconosciuti anche a quegli operatori che, nel biennio 2024-2025, dovessero conseguire il superamento della soglia dei 100.000 clienti.

DEA SpA ritiene inoltre che il dimensionamento dell'ulteriore incentivo debba essere calibrato bilanciando le finalità delle politiche regolatorie con il concetto stesso di "economia", ossia la gestione di risorse scarse. Sarebbe quindi opportuno modulare l'ulteriore incentivo di cui al punto 6.5 del DCO premiando maggiormente le operazioni di aggregazione volte a coinvolgere le imprese in regime di integrazione tariffaria, quindi quelle finalizzate al raggiungimento della soglia dei 100.000 clienti e di aree di distribuzione geograficamente coincidenti con la provincia o la regione e, da ultime, quelle che dovesse coinvolgere imprese dimensionalmente già rispondenti all'assetto desiderato dal Regolatore.

S 6.Osservazioni riguardo la possibile estensione del meccanismo incentivante ad altre porzioni di cabine primarie AT/MT

DEA SpA ritiene che il ruolo del distributore delineato dall'Autorità sia nel TIDE che ai fini del conseguimento degli obiettivi di resilienza non possa prescindere dalla gestione delle cabine primarie e delle relative pertinenze in AT.

Documento firmato digitalmente da Antonio Osimani

S10. Osservazioni in materia di altre prestazioni specifiche di distribuzione e misura

Pur non rientrando nell'ambito delle prestazioni specifiche riconosciute al distributore DEA SpA segnala la necessità che l'Autorità prenda in considerazione, nella definizione dei costi operativi del servizio di misura dell'energia elettrica, quelli relativi alla verifica metrologica dei misuratori di bassa tensione. Come noto, gli obblighi normativi oggi in vigore (normativa MID e, in particolare, il D.M. 24 marzo 2015 n. 60) impongono la verifica periodica - ogni 15 anni - dei misuratori BT conformi alla citata normativa MID. Nei casi in cui, per ragioni non dipendenti dalla volontà del distributore (ad esempio per problemi di retrocompatibilità dei misuratori 1G con quelli 2G e per i concomitanti ritardi nell'approvvigionamento degli apparati di seconda generazione ed indisponibilità di quelli di prima generazione), si rendesse necessario estendere la durata tecnico economica dei misuratori oltre quelle metrologicamente prevista, i costi sostenuti dall'impresa distributrice per tale attività di verifica hanno un impatto rilevante, valutabile in non meno di 50 euro/pod. Si richiede all'Autorità di verificare la possibilità di un loro riconoscimento on top qualora il numero dei misuratori 1G interessati da tale problematica superasse la soglia delle 500 unità.

Documento firmato digitalmente da Antonio Osimani

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
381/2023/R/COM

**CRITERI APPLICATIVI DELLA REGOLAZIONE PER OBIETTIVI DI SPESA
E DI SERVIZIO (ROSS) PER I SERVIZI DI TRASPORTO DEL GAS
NATURALE E TRASMISSIONE, DISTRIBUZIONE E MISURA
DELL'ENERGIA ELETTRICA**
Orientamenti dell'Autorità

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito dei
procedimenti avviati con deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente 28 giugno 2021, 271/2021/R/COM, 4 aprile 2023, 139/2023/R/GAS,
18 aprile 2023, 165/2023/R/EEL e 166/2023/R/EEL
Mercati di incidenza: energia elettrica, gas naturale

3 agosto 2023

Documento firmato digitalmente da Antonio Osimani

Distribuzione Elettrica Adriatica Spa

www.deaelettrica.it
dea@deaelettrica



S4. Osservazioni in merito al trattamento del capitale esistente alla data di cut-off.

Il 01.07.2023 è stata perfezionata l'operazione straordinaria di conferimento del ramo di distribuzione e misura della **Odoardo Zecca Srl** (impresa in regime parametrico) in DEA (impresa in regime puntuale). La Società esprime quindi apprezzamento per le modalità di trattamento parametrico del capitale investito, richiamate al punto 9.7 lettera b) del DCO, coerenti con il meccanismo di promozione delle aggregazioni di cui all'articolo 31 del TIT. In questa sede preme rappresentare come la determinazione convenzionale del cespite "pro-forma" – richiamata nella Scheda 1 dell'articolo 31 del TIT e declinata dall'Autorità in maniera tale da garantire all'impresa acquirente nella tariffa dell'anno t+1 un rendimento tariffario (somma della remunerazione del capitale investito e dell'ammortamento) pari al valore di costo riconosciuto ex deliberazione 237/2018 all'impresa in regime parametrico – non consideri l'insorgere, in fase di conferimento, delle maggiori imposte sul reddito conseguenti il riconoscimento parametrico del capitale investito in luogo di quello puntuale (sostanzialmente perimetrabili al *cespite pro-forma*) e il venire meno, quindi, della deducibilità fiscale degli ammortamenti del *cespite pro-forma* ai fini della determinazione dell'imposta del soggetto aggregato. L'effetto della maggiore incidenza fiscale delle imposte sul risultato d'esercizio rispetto all'aliquota teorica assunta nel TIWACC è stimato da DEA in 3,8 (trevirgolaotto) punti percentuali.

Tale *effetto* oltre ad essere fuori dal controllo della Società, deriva direttamente dall'applicazione del meccanismo di promozione delle aggregazione previsto dall'articolo 31 del TIT. In assenza di valorizzazione parametrica nessuna impresa con meno di 25.000 POD avrebbe aderito o aderirebbe oggi, a progetti di aggregazione come quello perfezionato da DEA, tenuto conto che la RAB di queste imprese di distribuzione è tipicamente "depressa". Per quanto esposto la Società chiede all'Autorità che detto *effetto* venga considerato *on top* nella definizione del costo operativo ammissibile, considerandone la sua determinabilità e verificabilità ex post sulla base dell'evidenze contabili.

S5. Osservazioni in merito all'individuazione dei costi operativi ammissibili nell'ambito dei criteri ROSS.

Come già anticipato nello spunto S4 nel corso del 2023 è stata perfezionata l'operazione straordinaria di conferimento del ramo di distribuzione e misura dell'energia elettrica di **Odoardo Zecca Srl** in DEA con contestuale aumento del capitale sociale.

Nella definizione del costo operativo effettivo riconoscibile dall'Autorità DEA intende integrare le informazioni desumibili dei propri CAS 2022 con le proiezioni economiche patrimoniali e finanziarie semplificate (PEPFIS) previste dall'articolo 34 del TIROSS. Ciò anche in ragione del fatto che:

- l'aggregazione è avvenuta con un'impresa in regime parametrico, non direttamente coinvolta dalla presente consultazione;
- il numero di POD serviti (oltre 50.000 dal 01.07.2023) potrebbe crescere entro il 30.11 p.v. a seguito dell'acquisizione dell'attività di distribuzione nel Comune di **Magliano di Tenna** e del conferimento del ramo di distribuzione di **AMAIE Sanremo SpA**;

Documento firmato digitalmente da Antonio Osimani

- i criteri di riconoscimento dei costi operativi ammissibili previsti per il 5PRDe non siano più coerenti con la dimensione aziendale attuale. In particolare tra i c.d. costi *pass through*, anche richiamati al punto 10.16 del DCO, emergono quelli collegati agli obblighi di efficienza energetica (peraltro solo parzialmente intercettabili dall'effetto volume) avendo DEA superato la soglia dei 50.000 POD e quelli connessi al trattamento parametrico del capitale investito descritto nello spunto S4

DEA richiede l'inclusione di DEA nel campione di imprese interessate dalla raccolta delle PEPFIS (vedasi paragrafo 3.2 del DCO).

S7. Osservazioni in merito alla definizione della baseline di spesa operativa.

DEA richiede che nella definizione della baseline ex ante del 2024 il costo operativo riconosciuto tenga conto delle operazioni straordinarie di aggregazione avvenute e in via di perfezionamento entro il 31.12.2023. Si ribadisce la richiesta di partecipazione alla raccolta PEPFIS già argomentata allo spunto S5.

S9. Osservazioni in merito ai criteri di aggiornamento della baseline dei costi operativi.

DEA SpA intende attivare lo Z-factor sin dal 2024 in ragione della rilevante aumento delle dimensioni del servizio. A partire da luglio 2023 il numero di POD serviti è passato da 32.000 a 51.000 con una crescita prossima al 60%. L'istanza intende dimostrare che l'aumento dei costi operativi non è intercettabile dal mero effetto volume tenuto conto che:

- a) il modello di aggregazione avviato risente della separazione geografica dei distributori coinvolti nel processo. Le efficienze conseguibili previste non sono conseguibili prima del terzo anno dalla data di aggregazione (indicativamente dal 2025);
- b) il superamento della soglia dei 50.000 POD determina il rispetto di nuove obbligazioni in tema di efficienza energetica con costi di start-up, connessi all'organizzazione aziendale e alla selezione di figure professionali specifiche, che DEA valuta, per i primi due anni di operatività, superiori al contributo TEE previsto dall'Autorità;
- c) l'articolo 31 del TIT 2020-2023 con riferimento alla promozione delle aggregazioni nulla prevede rispetto alle modalità di riconoscimento degli OPEX. I costi operativi obiettivo previsti a budget per la gestione del ramo di distribuzione di **Odoardo Zecca Srl** in DEA sono stati dimensionati e contrattualizzati secondo la formulazione dell'articolo 2, comma 1, prevista dalla deliberazione 237/2018. Peraltro **Odoardo Zecca Srl** è un distributore ammesso al regime di perequazione specifico aziendale ex deliberazione 96/04.

S12. Osservazioni in merito alla definizione dei tassi di capitalizzazione.

Documento firmato digitalmente da Antonio Osimani

In considerazione del più ampio processo di aggregazione in atto (concessioni di **Magliano di Tenna** e **Sanremo** oltre a quelle riferibili a **Odoardo Zecca Srl**), la cui finalità è il conseguimento della soglia dei 100.000 POD entro il 2025, la Società esprime la propria preferenza per un tasso di capitalizzazione determinato sulla base della specifica raccolta dati che l'Autorità ha previsto al punto 15.25 del DCO.

Inoltre, nel caso di DEA, il tasso di capitalizzazione obiettivo è preferibile che sia ponderato maggiormente (60%) sulla base delle proiezioni per il biennio di riferimento 2024-2025.

Si ribadisce ancora l'importanza di includere DEA nel campione di imprese interessate dalla raccolta delle PEPFIS.

S20. Osservazioni relative agli orientamenti illustrati con riferimento alle tempistiche di perequazione dei servizi di distribuzione, misura e dei costi di trasmissione e alle proposte relative ai meccanismi di acconto.

S21. Osservazioni, con riferimento al servizio di distribuzione, in merito alla proposta di non procedere alla definizione dei parametri tariffari nell'ambito della determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie.

Come già segnalato dai rappresentanti di altre imprese di distribuzione nel corso del seminario del 14 settembre scorso, DEA ritiene che gli acconti di perequazione debbano tenere conto dell'incidenza storica degli ammontari di perequazione sul ricavo ammesso. Nei casi in cui l'incidenza dei meccanismi di perequazione PD e PM fosse superiore al 10% dei ricavi ammessi, rispettivamente di distribuzione e di misura, l'acconto dovrebbe essere pari al 100% dell'ammontare di perequazione quantificato sulla base del ricavo ammesso provvisorio.

Rispetto all'intenzione di non procedere alla definizione dei parametri tariffari nell'ambito della determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie, DEA chiede comunque l'esplicitazione dell'incidenza sul ricavo ammesso provvisorio della quota *slow money* e *fast money* e, nell'ambito di quest'ultima componente, l'incidenza della remunerazione del capitale investito.

Documento firmato digitalmente da Antonio Osimani